

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1961)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> dicembre 1966 (V. Stampati nn. 2459 e 1426)*

**d'iniziativa dei deputati ROSATI, BELCI e BRESSANI (2459); ORLANDI (1426)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 dicembre 1966*

Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,  
relativa alla Corte dei conti

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a Consigliere e Vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi, nell'ordine di merito determinato dalla prima Sezione del Consiglio di presidenza, Consigliere o Vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio, prescritto per la promozione stessa, dall'articolo 10 della succitata legge.

Sono parimenti promossi in soprannumero alle qualifiche di Consigliere o Vice procuratori generali, secondo i modi e le

forme di cui al comma precedente, i Primi referendari che, avendo maturato in questa ultima qualifica, l'anzianità richiesta dal predetto articolo 10 per la promozione, siano altresì in possesso di una complessiva anzianità di quindici anni quali magistrati della Corte dei conti.

Questi ultimi magistrati non potranno, però, conseguire la promozione in soprannumero a Consigliere o a Vice procuratore generale se non quando i Primi referendari che li precedono nel ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta per la predetta promozione in soprannumero.

#### Art. 2.

Nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti sono lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero a norma dell'articolo precedente.

Per effetto della presente legge non può rendersi indisponibile nella qualifica iniziale un numero di posti superiore alla metà di quelli che risulteranno di volta in volta vacanti all'atto delle promozioni in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

#### Art. 3.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge le Sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette Sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.